

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI
FOGNATURA COMUNALE**

SCARICHI DOMESTICI E METEORICI

Art. 1

Obbligo di denuncia di scarico - Allacciamento alla fognatura

Qualsiasi scarico di acque bianche o nere derivanti da approvvigionamento idrico dell'acquedotto pubblico o da approvvigionamento da qualsiasi altra fonte e defluente da qualsiasi insediamento civile produttivo deve essere denunciato al Comune al fine di rendere possibile il completamento e l'aggiornamento del catasto degli scarichi.

Di norma tutte le acque si scarico bianche o nere o piovane ed in genere tutte le acque di rifiuto e le materie fecali derivanti da stabili a qualsiasi uso destinati, prospicienti vie, piazze, spazi pubblici provvisti di condotte fognarie devono essere allacciate alla pubblica fognatura, previa richiesta di allacciamento e autorizzazione preventiva all'allacciamento.

Chiunque apra o effettui nuovi scarichi nella pubblica fognatura o direttamente nel suolo, o nel sottosuolo o recapitati in corsi d'acqua senza prima avere fatto richiesta al Comune ed aver ottenuto la prescritta autorizzazione è punito, quando il fatto non costituisca reato perseguibile da altra norma, con ammenda fino a L. 5.000.000.

Art. 2

Definizione di scarico di insediamento produttivo o di insediamento civile

Ai sensi e per gli effetti della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, si intende:

a) per «insediamento o complesso produttivo», uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità o permanenza, attività di produzione di beni;

b) per «insediamento civile», uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in una area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente lett. a), che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile sono considerate insediamenti civili.

Art. 3

Allacciamenti alla rete fognaria

Tutti i frontisti prospicienti vie, piazze, spazi pubblici forniti da condotte fognarie, debbono essere allacciati alle pubbliche fognature.

I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, a loro spese, entro il termine prestabilito di ~~anni uno~~ ^{6 MESI} dalla data della notifica dell'allacciamento, alla eliminazione di eventuali pozzi neri, fosse settiche esistenti o altri sistemi di trattamento e, nello stesso tempo, dovrà provvedere alla canalizzazione interna alla fognatura stradale che verrà eseguita secondo le indicazioni del tecnico comunale a spese dell'interessato.

Nel caso in cui siano presenti reti di acque bianche e nere interne alla proprietà privata, queste saranno allacciate, previa verifica della loro idoneità da parte dell'ufficio tecnico comunale.

Il Comune può imporre un tempo più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri, delle fosse settiche, ecc., oppure per altre ragioni igieniche, lo giudicasse necessario.

Con apposita delibera consiliare si stabilirà la quota di spesa che dovrà far carico all'utente.

Gli stabili che sono costruiti posteriormente alla installazione della rete fognaria devono presentare domanda di allacciamento contestualmente con la domanda per la concessione edilizia, assumendosi al pagamento delle spese e diritti di allaccio previsti dalla tariffa in vigore.

Art. 4

Smaltimenti provvisori

Quando l'amministrazione comunale, su richiesta dell'interessato, abbia constatato l'impossibilità di concedere l'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura, su conforme parere dell'ufficio tecnico comunale e della competente autorità sanitaria, consentirà lo scarico delle acque bianche o nere o materie fecali, mediante speciali sistemi e previ i dovuti accorgimenti per la depurazione.

Art. 5
Pozzi neri provvisori

L'amministrazione su conforme parere dell'ufficio tecnico e della competente autorità sanitaria, può consentire che in zone non servite da pubbliche fognature ovvero per altri particolari motivi siano posti in essere pozzi neri, provvisori, comunque impermeabili e non odori.

LO SMALTIMENTO DI DETTI POZZI DOVE AVVENIRE A MEZZO DI SVUOTAMENTO PERIODICO
E IMMISSIONE DEI LIQUAMI NELLA FOGNATURA COMUNALE ANONTE DEL DEPURATORE.

Art. 6
Notifica dell'obbligo di allacciamento

L'autorità comunale notificherà ai proprietari degli edifici l'obbligo di allacciamento previsto dall'art. 1, salva la possibilità da parte degli interessati di giustificare la validità del sistema di smaltimento in atto che, se riconosciuto idoneo o difficilmente modificabile a giudizio insindacabile dell'ufficio tecnico comunale, potrà essere mantenuto in atto.

Art. 7
Allacciamenti parziali

Nel caso in cui non sia possibile allacciare l'intero stabile al canale di fognatura, il Comune potrà permettere che l'allacciamento sia limitato ad una parte soltanto dell'immobile stesso, consentendo, per il resto, l'uso provvisorio di scarichi di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, finché l'allacciamento sia reso possibile per intero.

Le disposizioni del comma precedente saranno comunque applicate con i criteri della massima restrizione e soltanto nei casi in cui si constati la materiale impossibilità di attuare gli allacciamenti.

Art. 8
Allacciamenti dotati di impianti meccanici di sollevamento

Quando sia constatata l'impossibilità di immettere gli scarichi privati per normale gravità nella fognatura comunale, il Comune potrà, su richiesta dell'interessato, autorizzare l'installazione di impianti meccanici di elevazione con condutture perfettamente impermeabili, allo scopo di immettere le acque reflue nei collettori medesimi.

Il privato dovrà presentare all'uopo idonea documentazione con indicazione del tipo e portata della pompa, quota e sezione quotata, ecc.

Art. 9
Allacciamenti multipli

È pure ammesso che due o più fabbricati siano allacciati in unico punto nella rete urbana, semprechè ne sia fatta specifica domanda documentata al Comune e l'ufficio tecnico comunale, previa verifica del progetto, ne dia parere favorevole.

Art. 10
Aree private - Cortili

Ogni superficie privata, cisterne, cortili, aree, ecc., che raccolga acque di rifiuto o acque meteoriche dovrà, comunque, essere collegata alla rete fognaria.

Art. 11
Allacciamenti in sede stradale

Nessuno, all'infuori del Comune, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee.

Pertanto i lavori per gli allacciamenti nella sede stradale e relativo marciapiede debbono essere eseguiti direttamente dall'amministrazione comunale previa formale domanda da parte degli interessati ed il versamento dei contributi prestabiliti a copertura delle relative spese.

In casi speciali e motivati, il privato potrà essere autorizzato ad eseguire direttamente i lavori per l'allacciamento anche in suolo pubblico, sotto la diretta sorveglianza del Comune, o tramite ditta specializzata, scelta tra quelle di fiducia indicate dal Comune.

L'allacciamento dovrà essere sempre realizzato secondo le disposizioni che allo scopo saranno impartite dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 12

Modificazione agli allacciamenti

Qualora per fatto del proprietario si dovessero introdurre modificazioni agli scarichi esistenti, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune con spesa a carico degli interessati.

Per il ricupero delle spese sostenute si applicherà il T.U. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 13

Riparazioni di tubazioni per gli allacciamenti

Tutte le riparazioni, o più in generale gli interventi necessari per garantire il buon funzionamento degli allacciamenti ai collettori stradali, debbono essere sempre eseguite dal Comune, di propria iniziativa o su domanda degli interessati.

Qualora durante le operazioni di riparazione si constatassero rotture od ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza o trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti o di terzi, tutte le spese occorrenti per la rimessa del manufatto allo stato primitivo, nonchè i compensi per le visite tecniche, saranno a carico del proprietario dello stabile ovvero di chiunque altro abbia provocato il danno. Sono comunque fatte salve le sanzioni che le leggi od i regolamenti prevedano in ordine al fatto dannoso.

Art. 14

Liquidazione e pagamento delle riparazioni a carico degli utenti

Il proprietario dello stabile, prima che le opere siano iniziate, dovrà versare al Comune, a titolo di anticipo, la somma pari al 50% del preventivo di spesa richiesta, salva la liquidazione finale di cui di seguito.

La liquidazione delle spese e compensi di visita, nel caso in cui siano a carico del proprietario a termine dell'articolo precedente, verrà fatta dall'ufficio comunale con l'intervento dell'interessato ove questi ne faccia richiesta in tempo utile.

La liquidazione verrà notificata per iscritto all'interessato che, entro il perentorio termine di giorni 15 dalla notifica, dovrà pagare e potrà far pervenire per iscritto al Comune le sue osservazioni ed eccezioni.

Nel caso che pervengano osservazioni od eccezioni entro i termini fissati, l'Amministrazione potrà, con motivata delibera di Giunta, accogliere in tutto od in parte oppure rigettare le stesse.

La decisione verrà notificata con invito al pagamento entro 15 giorni dalla stessa.

Trascorsi i termini senza che siano venute osservazioni ed eccezioni o senza che sia pervenuto il pagamento, la liquidazione diventerà definitiva e sarà proceduto a termini del T.U. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 15

Proprietà delle tubazioni

Tutti i manufatti fognali, collegati in sede di marciapiede e stradale, rimarranno di proprietà dell'amministrazione comunale, anche se costruiti da privati.

Art. 16

Prescrizioni tecniche e costruttive

I manufatti e le condotte per gli allacciamenti degli scarichi dovranno assicurare la perfetta osservanza delle norme vigenti al momento della concessione dell'autorizzazione all'allacciamento.

Le immissioni nelle condotte stradali debbono essere fatte tramite gli imbocchi già predisposti sulle condotte medesime a cura del Comune.

In caso contrario l'immissione deve essere eseguita con l'impiego di mezzi speciali come verrà prescritto dall'ufficio tecnico comunale.

Per ogni scarico di acque bianche, nere o miste, deve essere previsto un allacciamento separato con relativi pozzetti d'ispezione, salvo i casi speciali autorizzati dal Comune.

Tali pozzetti, onde evitare interferenze con gli altri servizi sotterranei, non devono mai distare oltre 50 cm. dalla facciata e la tubazione per l'allacciamento deve scendere verticalmente in corrispondenza del pozzetto d'ispezione, a profondità sufficiente per sottopassare tutti gli altri servizi.

Art. 17

Rifacimento delle opere di allacciamento

Nel caso di soppressione di una tombinatura stradale o della sua trasformazione in canale di fognatura o nel caso di sistemazione di una strada, il Comune provvederà alla esecuzione immediata delle opere in sede stradale per la costruzione il riordino o il rifacimento degli scarichi privati, secondo le prescrizioni dei regolamenti vigenti.

A richiesta del Comune, i proprietari dovranno fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonchè quelle necessarie a predisporre scarichi nuovi in relazione alla futura canalizzazione interna degli stabili.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, sarà perseguito con la penalità prevista dal presente regolamento ed il Comune avrà la facoltà di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, con conseguente addebito delle spese che il Comune incontrerà a causa della mancanza di dette indicazioni.

Art. 18

Ventilazione dei collettori fognali

E prescritto, in caso di necessità, il prolungamento delle colonne verticali di scarico delle acque nere, oltre il tetto, con l'eventuale riduzione dei diametri, allo scopo di assicurare un'efficace ventilazione della rete di fognatura urbana.

Art. 19

Predisposizione di imbocchi nella pubblica fognatura

Nell'imminenza della costruzione di nuovi collettori pubblici stradali o della loro sostituzione, i proprietari di terreni interessati saranno invitati a fornire ogni utile indicazione circa i futuri allacciamenti, al fine di consentire all'amministrazione comunale di predisporre tutti gli innesti che saranno ritenuti necessari sui collettori stradali medesimi.

Qualora l'amministrazione comunale decidesse di costruire, contemporaneamente al collettore stradale, anche gli allacciamenti per i fabbricati esistenti o per quelli di cui è prevista l'imminente edificazione, al fine di evitare ulteriori manomissioni della sede stradale, gli interessati dovranno sostenere le relative spese.

Art. 20

Allacciamenti provvisori

L'amministrazione comunale può permettere allacciamenti provvisori necessari a cantieri per la costruzione di nuovi edifici.

Laddove possibile, si autorizzeranno allacciamenti utilizzabili poi in via definitiva per i costruendi edifici.

Art. 21

Doccioni di facciata

I doccioni delle fronti delle case verso la pubblica via possono essere allacciati direttamente alla fognatura senza sifone; l'immissione diretta costituisce una benefica ventilazione alla fognatura.

Il sifone al piede è prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano abitazioni o terrazzi accessibili

I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente ma di diametro interno non superiore a cm. 12, ed il loro numero non inferiore ed uno per ogni _____ mq. di tetto, misurato in proiezione orizzontale, salvo casi preesistenti.

È vietato introdurre in questi doccioni qualsiasi scarico all'infuori dell'acqua piovana proveniente dal tetto.

Art. 22

Incassatura

Fermo quanto disposto dal regolamento edilizio vigente, gli scarichi di cui al precedente articolo non devono sporgere dalla linea di confine con la proprietà comunale neppure al di sotto del piano stradale e fino alla profondità di m. 1,50. Pertanto dovranno essere incassati nel muro per un'altezza minima di m. 3 dal piano di calpestio del marciapiede, salvo casi particolari.

Nelle case preesistenti alla fognatura, tale incassatura, ove necessiti, dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario contemporaneamente all'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura stradale.

Quando il proprietario non adempie in tempo utile, l'opera verrà eseguita d'ufficio dall'amministrazione comunale, sempre a spese del proprietario stesso, che sarà tenuto al rimborso in base alla liquidazione che verrà fatta dall'ufficio tecnico comunale, secondo le norme di cui al T.U. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 23

Sgrassatura e disoleatura

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre l'impiego di apparecchiature o manufatti idonei a trattenere sostanze grasse ed oleose prima dello scarico nella pubblica fognatura, per utenze speciali quali grandi cucine, stazioni di lavaggio ed officine.

Art. 24

Acque meteoriche interne

Nelle condotte orizzontali delle acque piovane interne potranno essere immessi gli scarichi dei bagni e degli acquai solo quando esse siano costruite con tubi idonei, od allacciate direttamente alla canalizzazione principale, senza l'interposizione di pozzetti di deposito e quando sopra le grondaie non vi siano abitazioni o terrazze accessibili.

Art. 25

Scarichi vietati

È assolutamente vietato immettere nella fogna acque o liquidi di qualsiasi natura che possano danneggiare i manufatti ed anche spazzature, ceneri e corpi solidi.

Il proprietario dello stabile è responsabile verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione ai termini degli artt. 12, 13 e 14.

Art. 26

Strade private

I collettori fognari lungo le strade private devono essere autorizzati qualora sussista la possibilità di collegamento alla pubblica fognatura a cura e spese degli interessati.

Tutti gli allacciamenti devono inoltre rispettare le analoghe norme previste per il collegamento alla fognatura pubblica.

Il Comune può costruire direttamente sia il collettore stradale che gli allacciamenti, qualora gli interessati non vi provvedessero, addebitando agli stessi le relative spese.

Art. 27

Scarichi di acque meteoriche provenienti da giardini e terreni in genere non asfaltati

Tali scarichi dovranno essere in linea di principio convogliati in acque superficiali e non in fognatura.

Se ciò non risultasse possibile, prima dell'immissione in fognatura si dovrà provvedere al posizionamento di un pozzetto di decantazione separato dalle acque reflue restanti.

PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO**Art. 28****Domanda**

Per ottenere l'autorizzazione di allacciare qualsiasi scarico alla fognatura comunale gli interessati dovranno inoltrare documentata domanda al Sindaco, redatta su appositi moduli predisposti dall'ufficio tecnico comunale.

Nella domanda dovranno essere indicate le presumibili date di inizio e di ultimazione dei lavori relativi alla fognatura interna fino al punto di allaccio.

Art. 29**Documenti da allegare alla domanda**

Alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo precedente dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione a firma di un tecnico libero professionista:

- 1) Pianta generale della proprietà, nella scala di almeno 1:500;
- 2) Pianta in scala da 1:100 del piano terreno fabbricato, con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea dalla quale risultino i diametri dei tubi, la loro pendenza, le bocche, i pozzetti di ispezione, i sifoni ed i dettagli relativi alla immissione nella fogna stradale e quant'altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
- 3) Sezioni verticali del fabbricato dalle quali risultino chiaramente indicate le condotte di scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle colonne discendenti;
- 4) Disegni dettagliati in scala non minore di 1:100 per eventuali impianti di sollevamento qualora si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque sia bianche che nere;
- 5) Relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia riferimento ai disegni di cui ai numeri precedenti; in detta relazione verranno fornite (facendone i computi necessari) le indicazioni seguenti:
 - a) area complessiva della proprietà;
 - b) area coperta e sistemata a cortile, area sistemata a giardino;
 - c) numero, superficie e cubatura dei piani, compreso quello terreno ed il sottotetto se abitabile;
 - d) tutti gli elementi necessari per la determinazione dei diritti dovuti all'amministrazione comunale;
 - e) caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche degli scarichi;
 - f) la fonte di approvvigionamento idrico.

Art. 30**Istruttoria della domanda**

L'ufficio tecnico comunale curerà l'istruttoria delle singole domande sia sotto il profilo del rispetto delle norme di cui al presente regolamento che di quelle del regolamento edilizio e, acquisito anche il parere dell'autorità sanitaria competente, proporrà all'amministrazione comunale il conseguente provvedimento di allacciamento.

L'amministrazione ha la facoltà di richiedere particolari analisi dei liquami da scaricare.

L'istruttoria della pratica, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo sanitario, dovrà risultare da apposito parere apposto su ogni singolo allegato alla domanda.

L'eventuale parere contrario o condizionato dovrà essere sufficientemente motivato.

Art. 31**Autorizzazione**

Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dovrà essere prodotta la quietanza del tesoriere comunale relativa al versamento dei diritti di allaccio fissati dal Comune.

Nella stessa autorizzazione dovranno essere indicati:

- a) il termine entro cui dovranno essere ultimati i lavori;
- b) le eventuali prescrizioni o condizioni che dovranno essere osservate sia per la costruzione che per la conduzione dello scarico.

Fognature interne - Prescrizioni tecniche

Gli edifici con facciate prospicienti cortili o giardini devono essere allacciati mediante un'unica tubazione alla fognatura stradale salvo casi speciali.

Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque bianche e nere dovranno venir collegate, tramite reti interne, alla tubazione di uscita dotata di idoneo pozzetto a doppio chiusino per le ispezioni, ubicato entro la proprietà privata.

Un altro pozzetto per le ispezioni sulla tubazione di allacciamento verrà ubicato in sede stradale o in marciapiede.

Ai piedi delle colonne verticali e nei punti di incrocio della rete interna debbono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione con fondo sagomato per impedire il deposito di materiali.

Le acque piovane debbono essere immesse nella rete interna a valle delle fosse settiche che eventualmente esistessero.

In casi particolari l'Autorità comunale può permettere lo scarico separato delle acque meteoriche in corsi d'acqua o canalizzazioni ad essi confluenti.

Le condotte interne dei fabbricati, eseguite in orizzontale, dovranno essere costituite da tubi in materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile all'azione chimica (corrosione) e meccanica (abrasione) delle acque che le percorrono, assicurando inoltre la perfetta impermeabilità dei vari manufatti levigati internamente.

Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento; in caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura di muro o di pavimento facilmente ispezionabile. In casi diversi si potrà sostenere la condotta con appositi tiranti a soffitto e con delle mensole a parete; in ogni caso si metterà un sostegno in ogni giunto.

Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete fognaria dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone a tenuta stagna.

Le colonne che raccolgano esclusivamente gli scarichi di acqua e bagni potranno avere un unico sifone al piede se sul tetto vi sono terrazze accessibili o finestre di abitazioni.

Negli altri casi il collegamento è diretto.

Le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche dai cortili e le pilette per la raccolta delle acque dagli ambienti siti al piano terra dovranno essere muniti di interruzione idraulica o sifone.

Le caditoie dovranno essere inoltre dotate di vaschette per la trattenuta dei materiali grossolani.

Le tubazioni interne ed il collettore in uscita non dovrebbero avere pendenze inferiori all'1% e diametri superiori a 15 cm. e, dovranno essere eseguite in materiali idonei levigati internamente e con giunti posti in opera con la massima cura.

Qualora il diametro della tubazione in uscita dovesse essere, per ragioni idrauliche, superiore a tale limite, si potrà passare al diametro prefissato di 15 cm. all'uscita del pozzetto di ispezione, tenuto conto che generalmente la tubazione di allacciamento al collettore stradale può essere posta in opera con pendenze superiori a quelle delle canalizzazioni interne.

L'ufficio tecnico comunale potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio, i calcoli idraulici per il dimensionamento delle condutture quando le aree private da servire sono di notevoli dimensioni.

Il Comune potrà autorizzare allacciamenti alla fognatura pubblica anche con diametri superiori al limite predetto qualora se ne dimostri la necessità con idonei calcoli idraulici.

Le canalizzazioni interne devono presentare sempre tracciati rettilinei ed ogni cambiamento di direzione deve essere realizzato con l'interposizione di pozzetti a fondo sagomato di idonee dimensioni per l'esecuzione delle operazioni di pulizia delle condotte.

La ventilazione delle reti interne potrà essere assicurata attraverso le colonne verticali di scarico così come previsto all'art. 18.

Art. 33 **Servitù di fognatura**

Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di scaricare le acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui potrà, a norma di legge, salvo separate autorizzazioni, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, l'istituzione di una servitù di scarico ai sensi dell'art. 1043 del codice civile.

Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione delle acque nelle proprie canalizzazioni, purchè le stesse siano idonee allo scopo (art. 1034 del codice civile). //

In ogni caso i progetti per l'attraversamento devono essere approvati dal Comune.

Art. 34

Visite tecniche

L'amministrazione comunale, prima di concedere l'autorizzazione all'uso delle canalizzazioni interne al servizio di nuovi edifici, deve accertare la regolare esecuzione delle operazioni e la loro conformità al progetto approvato.

Quando l'amministrazione comunale provvede alla costruzione di nuovi collettori stradali, ne darà comunicazione agli interessati e i proprietari delle aree già servite da canalizzazioni interne debbono presentare domanda scritta al Sindaco, entro 30 giorni dalla ultimazione delle opere relative, per ottenere dall'ufficio tecnico la visita di verifica. L'ufficio verificherà l'idoneità delle opere e prescriverà le eventuali modifiche ai sensi del presente regolamento.

In ogni caso, mancando la domanda speciale, si procederà al sopralluogo d'ufficio per la verifica delle opere che sono da eseguire, salve le sanzioni previste ove del caso.

L'amministrazione si riserva la facoltà di far effettuare dall'ufficio tecnico, in qualsiasi momento, visite tecniche alle canalizzazioni interne, al fine di controllare lo stato di manutenzione e le condizioni di funzionamento.

Quando le visite effettuate dovessero dare luogo a prescrizioni tecniche se ne deve verificare l'osservanza con successive visite disposte d'ufficio.

Art. 35

Limite alla concessione di scarico

La concessione di scarico nella fognatura pubblica si limita allo stabile per il quale venne richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dai tipi depositati presso il Comune.

Pertanto non potranno allacciarsi altre parti degli stabili e tantomeno di stabili contigui, anche se dello stesso proprietario, senza aver prima ottenuto il permesso dell'amministrazione comunale.

~~Sono da considerare assimilabili a quelli civili tutti gli scarichi indicati nella tabella all. A. Per tali scarichi non sarà necessario in linea di massima alcun pretrattamento.~~

Art. 36

Scarichi assimilabili a quelli civili

Sono da considerare assimilabili a quelli civili tutti gli scarichi indicati nella tabella all. A. Per tali scarichi non sarà necessario in linea di massima alcun pretrattamento.

SCARICHI INDUSTRIALI**Art. 37****Scarichi da insediamenti produttivi**

Le immissioni degli scarichi da insediamenti produttivi nella pubblica fognatura debbono essere soggette alle seguenti prescrizioni, oltre a quelle che, caso per caso, l'autorità comunale ritenesse d'imporre.

Art. 38**Allacciamento alla pubblica fognatura**

Gli scarichi da insediamenti produttivi debbono essere allacciati alla pubblica fognatura con tubazioni distinte da tutte le altre e saranno dotati di due pozzetti, di cui uno ubicato sul terreno privato e l'altro sul terreno comunale, immediatamente all'esterno della proprietà privata, idonei alle ispezioni ed ai prelievi delle acque di scarico e di eventuali sedimenti.

Art. 39**Scarichi di fognatura tassativamente vietati**

L'insediamento produttivo che si allaccia alla fognatura, essendo questa servita da impianto di depurazione centralizzato, deve osservare i limiti d'accettabilità imposti dal Comune per le acque degli scarichi industriali (vedi allegato B).

In ogni caso non possono essere scaricate nella pubblica fognatura:

- 1 - sostanze infiammabili od esplosive quali benzolo, olio combustibile, ecc.;
- 2 - sostanze che sviluppino gas o vapori tossici;
- 3 - qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità sufficiente (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) a danneggiare o ad interferire con processi di depurazione naturale o artificiale dei liquami urbani o che, comunque, possa costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini e degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recapito finale o all'impianto di trattamento, alla rete fognante, ostacolando il processo di depurazione;
- 4 - sostanze radioattive;
- 5 - acque di scarico con temperatura superiore ai 35° C;
- 6 - sostanze solide o viscosi in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura, come ad esempio: ceneri, sabbie, fango, foglie, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materiale plastico, legno, spazzature, sangue intero, visceri, peli e carnicci, piatti di cartone, contenitori vari, acque di rifiuto di opifici lavoranti marmo o marmette, ecc.

Tutte le sostanze sopra menzionate non si possono introdurre anche se sminuzzate a mezzo di trituratori.

Art. 40**Scarichi concessi condizionatamente**

Nel caso in cui si richiedessero immissioni nella pubblica fognatura di scarichi che, a giudizio dell'autorità comunale, possono avere effetti negativi sul sistema di fognatura e sulle acque del recipiente finale o che possano costituire pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, l'amministrazione comunale potrà a suo giudizio:

- 1 - negare o togliere l'autorizzazione allo scarico;
- 2 - imporre dei pretrattamenti che rendano accettabile lo scarico;
- 3 - richiedere il controllo sulle portate e sull'andamento dell'immissione;
- 4 - richiedere il pagamento di una quota per compensare i maggiori oneri incontrati nella depurazione.

Qualora si autorizzi il pretrattamento della portata, dovranno essere preventivamente sottoposti per l'approvazione i relativi progetti, con l'avvertenza che essi dovranno corrispondere in tutto e per tutto alle norme e disposizioni di legge vigenti.

Gli impianti di pretrattamento ed i dispositivi per uniformare le portate, autorizzati dal Comune, dovranno essere costruiti e mantenuti in perfetta efficienza e conservazione, a completa cura e spese dei proprietari degli immobili.

Le clausole contenute nel presente articolo non devono essere intese in senso restrittivo, e cioè tali da ostacolare particolari accordi tra l'ente pubblico e l'industria privata, ma al contrario, qualora la potenzialità ed il dimensionamento delle installazioni del sistema di fognatura lo consentano, potrà essere prevista l'accettazione, dietro corresponsione di un ulteriore canone, anche di scarichi di portata e caratteristiche inconsuete.

Art. 41

Limiti di accettabilità degli scarichi industriali

In linea di massima gli insediamenti produttivi dovranno rispettare i limiti di accettabilità citati nell'apposito allegato B.

Il Comune si riserva, a sua discrezione e per casi eccezionali, la possibilità di rivedere tali parametri (limiti di accettabilità), sulle base delle denunce e delle indagini svolte in merito e a seconda del caso.

Art. 42

Ispezioni e controlli

Qualora l'autorità comunale lo richiedesse, l'industria allacciata alla pubblica fognatura dovrà installare, a propria cura e spese, una apposita cameretta di controllo e la strumentazione per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi.

Tali camerette dovranno risultare facilmente accessibili, in posizione sicura e costruite in conformità ai progetti preventivamente approvati dal Comune.

Tali camerette dovranno essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese della proprietà interessata.

Il personale del Comune avrà diritto di accesso in qualsiasi momento per effettuare controlli, ispezioni, misure, analisi, campionature e quanto altro occorra in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento.

Nessuno potrà manomettere, danneggiare o distruggere qualsiasi struttura, accessorio o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta dall'autorità comunale. Chiunque violi questa prescrizione sarà passibile di penalizzazione, salvo ed impregiudicato il diritto da parte dell'amministrazione di revocare il permesso di scarico.

Art. 43

Prove, analisi, misure

Tutte le campionature per le misure, le prove, le analisi ed i controlli riguardanti le caratteristiche degli scarichi immessi nella fognatura, verranno prelevate da agenti del Comune. Nel caso in cui l'autorità comunale non abbia ritenuto necessario eseguire tali prelevamenti gli esami verranno condotti nella cameretta d'ispezione della pubblica fognatura, sita immediatamente a valle dello scarico.

Le campionature e analisi verranno eseguite a norma di legge.

Art. 44

Responsabilità

Durante le visite di controllo, nell'ambito della proprietà privata, il personale comunale sarà tenuto ad osservare tutte le norme di sicurezza prescritte.

**CANONI O DIRITTI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DI GESTIONE
DELL'IMPIANTO DEPURAZIONE**

**Art. 45
Canoni o diritti**

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo le modalità e con le tariffe stabilite dagli articoli 16 e seguenti della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dal D.L. 28/2/1981, n. 38 convertito in L. 23/4/1981, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, fissate dall'amministrazione comunale in esecuzione delle predette disposizioni di legge.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 46
Deroghe

In circostanze eccezionali è in facoltà dell'amministrazione comunale dare prescrizioni anche a parziale deroga delle presenti disposizioni, esclusa però sempre qualsiasi variazione alla misura e modalità dei corrispettivi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 47
Penali

Fatte salve le sanzioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche, alle contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano gli articoli 106 e seguenti della legge comunale e provinciale, testo unico 3 marzo 1934, n. 383, l'art. 17 della legge sulla pubblica sicurezza, T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, fatto salvo per l'amministrazione comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese.

Art. 48
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il controllo regionale e l'affissione per 15 giorni consecutivi all'albo comunale, ai sensi dell'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530.